

La guida

di Antonio Scuglia

Pisa Non conoscere bene la nostra situazione nei confronti della banca può portare a un sacco di spese e di guai imprevisti, compresa l'iscrizione nell'elenco dei "cattivi pagatori" e l'impossibilità ad accedere ad altri mutui o finanziamenti: ce ne accorgiamo solo quando ci arriva una raccomandata o un telegramma e il danno è fatto. Ma quali sono i passi da compiere per tutelarsi nei confronti della banca e non perdersi in un labirinto i documenti? Lo spiega uno studio pisano, il volume "La consegna dei documenti bancari - vademecum pratico", scritto dall'avvocato Alberto Foggia, delegato provinciale dell'associazione di consumatori Adusbef. Nella nostra provincia come altrove, spiega Foggia, «Negli ultimi anni sono cresciute a dismisura le controversie bancarie che ormai costituiscono la maggior parte del contenzioso nei tribunali. Le richieste degli istituti di credito (o delle società a cui cedono i crediti) talvolta non sono legittime in quanto viziata da poste passive indebite, quali i più noti casi di anatocismo (gli interessi sugli interessi, ndr), usura, tassi difforni da quelli pubblicizzati, e così via».

Qual è il primo passo da compiere per chi è destinatario di una richiesta stragiudiziale della banca o chi per essa, ovvero della raccomandata o telegramma con la quale viene chiesto il pagamento di determinate somme?

«Sia per queste comunicazioni, sia per riscontrare l'esistenza o meno di criticità nel rapporto, è quello di ottenere, a meno che già non se ne disponga, la documentazione relativa al rapporto (di conto corrente o finanziamento che sia)».

Chi può fare la richiesta?

«Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con un istituto di credito, ivi compreso il fideiussore, che ha titolo per richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell'obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità, così come ha diritto - ovviamente - ad ottenere copia della garanzia rilasciata. Oltre al fideiussore ed all'obbligato principale, hanno diritto ad accedere ai documenti della Banca anche altre figure, tra le quali: chi succeda al titolare del conto corrente a qualunque titolo o gli subentri nell'amministrazione dei beni (si pensi agli eredi, al curatore fallimentare, all'amministratore di sostegno, ed al tutore); il cointestatario di un conto corrente con firma disgiunta; il soggetto titolare del rapporto di deposito, se diverso dal possessore del libretto; il so-



LA RICHIESTA DEI DATI ALLA BANCA

Come va fatta:

Raccomandata A/R o Pec

Cosa deve contenere:

- i dati relativi al soggetto titolare del rapporto;
- il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;
- il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte

Quali tempi per la risposta:

non oltre novanta giorni dalla domanda (art. 119 T.U.B.)

Banche e documenti: cosa sapere per non finire nella **black list**

In troppi firmano contratti senza chiedere (e leggere) le carte necessarie. Lo studio di un avvocato pisano diventa un volume ad uso degli utenti



Alberto Foggia: anche da noi i contenziosi sono aumentati a dismisura

Basta poco per conoscere in tempo utile l'esistenza di "sofferenze"

cio o ex socio di società di persone».

Come va fatta la richiesta? Quale motivazione va addotta per giustificarla?

«La richiesta va effettuata preferibilmente con raccomandata con avviso di ricevimento o, ove se ne disponga, con posta elettronica certificata, trattandosi di modalità che consentono di avere la prova di invio e ricezione. Il richiedente non è tenuto ad indicare il motivo per il quale chiede la documentazione, prescindendosi dall'eventuale uso che possa farne una volta ottenuta».

La richiesta deve avere un particolare contenuto?

«L'esercizio del potere in questione non è subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali ed è sufficiente che il richiedente menzioni gli elementi minimi per consentire l'individuazione di quanto richiesto, ovvero: i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta; il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte».

Qual è la normativa di riferimento? E quanto tempo ha la banca per rispondere?

«La normativa che legittima il richiedente a ricevere copia del contratto della garanzia prestata e/o di altri contratti come ad esempio quello di accensione del conto corrente o di apertura di credito, o di finanziamento, è rappresentata sia dagli artt. 117 e 119 Tub (Testo Unico Bancario), che dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.. A seguito dell'istanza di consegna di copia della documentazione, la banca de-



L'avvocato Alberto Foggia

ve provvedere "entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla domanda. Se entro i 90 giorni vi provvede, al richiedente non resta che affidarsi ad un buon consulente per verificare l'esistenza (o meno) di poste passive indebite e, nel caso, dare impulso alle azioni previste dal nostro ordinamento (tutela giudiziale preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un organismo di mediazione o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Se entro il termine di cui sopra l'istituto di credito non provvede alla consegna della documentazione, l'interessato potrà optare per l'istanza all'Abf, affidandosi ad un legale».

La consegna di contratti ed estratti è subordinata al pagamento di una somma di denaro?

«Il cliente ha un diritto pieno all'informazione bancaria che non può essergli negata, essendo sufficiente la sua mera richiesta al riguardo. Del resto, nessun pagamento preventivo è previsto dall'art. 119, 4° comma, Tub, che dispone solo che: "Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Le situazioni che è bene monitorare**"Cattivi pagatori" e debiti sopra i 30mila euro, ogni mese la segnalazione alla Banca d'Italia**

► In caso di tutela giudiziale, ricorda l'avvocato Foggia, sarà utile effettuare una visura alla Centrale Rischii della Banca d'Italia, che altro non è che un sistema informativo (una banca dati) sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie.

Banche e società finanziarie comunicano ogni mese alla Banca d'Italia il totale dei loro crediti verso i propri clienti, in particolare i crediti pari o superiori a 30.000 euro ed i crediti in sofferenza di qualunque importo (dove per crediti in sofferenza è da intendersi una situazione di insolvenza, cioè d'incapacità del cliente a saldare il proprio debito anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria).

L'accesso ai dati presenti nella Centrale Rischii è indispensabile per il cliente, per verificare eventuali segnalazioni a sofferenza a suo carico effet-

tuate dagli istituti di credito e riscontrare ad esempio la presenza di garanzie fideiussorie prestate o aperture di credito.

E soprattutto, spiega il legale dell'Adusbef, «la segnalazione a sofferenza è particolarmente importante perché potrebbe succedere, come per la verità sovente accade, che se il cliente ha rapporti di conto corrente anche con altre Banche, queste ultime, avuta notizia di tale segnalazione, possano chiedere il rientro immediato».

La pubblicazione "La consegna dei documenti bancari - vademecum pratico": il volume - in vendita su Amazon - , scritto dall'avvocato Alberto Foggia, rappresenta una guida, di taglio agile e pratico, che illustra tutto quanto è necessario per districarsi in ambito bancario, con l'ausilio di riferi-

menti giurisprudenziali, normativi e dottrinali, e modelli di atti giudiziari ad hoc. Adusbef Pisa (tel. 050.5427876 - email foggiamerico@gmail.com), rimane a disposizione per informazioni ed assistenza».

L'associazione Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario nacque nel maggio 1987. Ha sempre combattuto aspre battaglie in difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore consumerista con gli esclusivi contributi degli iscritti, perché ha sempre rifiutato contributi privati che possono condizionare anche indirettamente l'attività. Adusbef ha circa 175 sedi in Italia ed è membro della Federazione Utenti Bancari Europei.